In risposta all'interrogazione presentata lo scorso 23 luglio a cura del Partito Socialista, relativa ad alcuni effetti commerciali seguenti alla crisi ucraina, dovuta alle ben note vicende occorse nella penisola di Crimea, la scrivente Segreteria crede sia opportuno delineare il corretto quadro giuridico internazionale prima di passare alle risposte ai quesiti posti dall''interrogazione stessa.

- A seguito del conflitto in Crimea e alla successiva annessione della stessa al territorio della Federazione Russa, l'Unione europea ha predisposto un pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa, sanzioni che sono state di volta in volta prorogate temporalmente;
- dette sanzioni, alcune di carattere diplomatico, altre relative a misure restrittive individuali (congelamento di beni e restrizioni di viaggio), altre ancora inerenti misure restrittive alle relazioni economiche con Crimea e Sebastopoli, alcune infine di natura più propriamente economica;
- le sanzioni di natura economica, che ci interessano in questa sede, riguardano espressamente e specificatamente:
  - i) limitazioni nell'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'Ue da parte di talune banche e società russe;
  - ii) imposizione di divieti di esportazione e di importazione per quanto riguarda il commercio di armi;
  - iii) stabilimento di divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o utilizzatori finali militari in Russia;
  - iv) limitazione dell'accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio.
- A seguito di tali provvedimenti, le autorità della Federazione Russa, nell'agosto del 2014, hanno stabilito a loro volta delle sanzioni come ritorsione, tramite l'emanazione di un Decreto presidenziale che ha vietato l'importazione di alcuni prodotti agroalimentari, materie prime e alimenti provenienti da una serie di Paesi, compresi anche i Paesi membri dell'Unione europea;
- la Repubblica di San Marino, sempre per quanto riguarda il tema in oggetto, ha chiesto in via formale alle parti alcune delucidazioni in merito all'applicazione delle rispettive sanzioni:

a) L'Unione europea ha comunicato che "*si attende che i Paesi terzi e i Paesi candidati si astengano dall'adottare misure svolte a sfruttare nuove opportunità in ambito commerciale derivanti dall'introduzione di queste misure*", intendendo comprendere in questi gruppi di Paesi anche quelli che hanno in corso negoziati di associazione con l'Ue; si ricorda inoltre che l'articolo 7 dell'Accordo di Cooperazione e Unione doganale tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea recita che "*sin dall'entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti del Paesi non membri della Comunità [...] le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità*";

b) la Federazione Russa ha comunicato che "*La Repubblica di San Marino non è interessata dal Decreto summenzionato visto che non è elencata esplicitamente dal Decreto stesso e risulta uno Stato terzo rispetto all'Unione europea [...] per questo il divieto di importazione introdotto dal Governo della Federazione Russa il 7 agosto 2014 non riguarda i prodotti agricoli, le materie prime e i prodotti alimentari provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino. I prodotti agroalimentari sammarinesi che vengono esportati nella Federazione Russa, nonché le materie prime utilizzate nella produzione di essi, devono pienamente*

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI • REP. S. MARINO •

corrispondere ai requisiti e alle norme veterinari e sanitari dell'Unione economica euroasiatica (EAEU) e della Russia".

Si forniscono quindi di seguito le risposte ai quesiti posti.

1) Gli organismi preposti al controllo e al monitoraggio delle produzioni e della commercializzazione dei prodotti di origine sammarinese sono: il Dipartimento Prevenzione, per il tramite della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, e la Camera di Commercio.

   Il Dipartimento Prevenzione per il tramite della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare ha competenza nel rilascio di autorizzazioni sanitarie a produrre, e ha competenza altresì nel rilascio delle certificazioni sanitarie previste dalle norme nell'ambito degli scambi con tutti i Paesi, e nel controllo e vigilanza delle attività, degli alimenti e bevande.

   Nello specifico, il Dipartimento agisce in funzione del Piano Nazionale Integrato 2016/2019 nel campo dei controlli in materia di Sicurezza alimentare.

   Il PNI 2016-2019 individua obiettivi strategici di carattere generale, ovvero:

   •tutela della salute del consumatore

   •contrasto delle contaminazioni ambientali, in relazione alle produzioni agro-zootecniche

   •difesa delle produzioni nazionali

   •tutela della salute e del benessere animale.

   Ai sensi dell'art.3 del Regolamento CE/882/2004 e del D.D. 29 giugno 2012 n.73, l'autorità competente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base a una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Regolamento medesimo, tenendo conto:

   •dei rischi identificati associati con gli alimenti, con i mangimi o con gli animali, con le aziende del settore, con l'uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possa influire sulla loro sicurezza;

   •dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di alimenti e di mangimi e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

   •dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;

   •di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

2) Questa l'attività specifica compiuta nel periodo 2016-2018.
   Il Dipartimento Prevenzione dal 2016 ha posto sotto sorveglianza sanitaria l'unica ditta che, al momento, aveva ottenuto il permesso di esportare nel territorio della Federazione Russa e dell'Unione euroasiatica i suoi prodotti. Tale riconoscimento ufficiale è registrato nel sito del Ministero russo (Rosselkhoznadzor); l'export in tale Paese è possibile grazie al rispetto delle normative russe da parte dell'azienda, e viene garantito dal nostro servizio veterinario. Si sottolinea che ogni spedizione di merce viene oggi pre-notificata con almeno 48 ore di anticipo sulla data di partenza da parte dei veterinari dell'ISS a loro volta riconosciuti e autorizzati dall'istituzione russa.

   Nel novembre del 2017 San Marino ha ricevuto la visita degli ispettori del Ministero russo al fine di valutare la richiesta di altre ditte che avevano intenzione di iscriversi all'elenco delle

ditte autorizzate ad esportare. Tali pratiche di riconoscimento sono piuttosto lunghe e, ad oggi, anche se in dirittura finale, non è ancora pervenuto il nulla osta ufficiale.

Grazie anche alle buone relazioni, il Servizio Veterinario ha ricevuto nel 2017 una segnalazione dal Ministero russo circa una probabile truffa che avrebbe visto coinvolta, forse inconsapevolmente, una ditta di San Marino, per la quale il Servizio ha prontamente interessato gli organismi competenti (le indagini sono ancora in corso), così come nel 2016 il Servizio, congiuntamente ad altri uffici dello Stato (Ufficio Agrario, Ufficio Commercio, Polizia Civile) hanno segnalato al Tribunale un'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli verso la Bielorussia da parte di una ditta sammarinese oggi non più operante.

Allo stato attuale, considerato che è possibile esportare i propri prodotti nei territori della Federazione Russa e dell'Unione Euroasiatica solo ed esclusivamente applicando le norme di quel Paese - ovvero solo prodotti di origine sammarinese, laddove si intende per origine il Paese in cui è stato interamente prodotto, ovvero il Paese nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione (vedi norme internazionali doganali) - non è pervenuta alcuna segnalazione, a parte quella sopracitata proveniente dalla Federazione Russa, da parte di altri organismi italiani o europei. Si ricorda che San Marino fa parte delle rete di Allerta europea (RASFF).

3) Ad oggi non risulta pervenuta (o richiesta) da parte delle autorità dell'Ue o italiane alcuna specifica segnalazione rispetto a operazioni dubbie nell'ambito del settore agro-alimentare.

Camera di Commercio rilascia i certificati di origine ai sensi del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 35 "*Testo Unico in materia di origine delle merci e visti dei documenti*". Il Decreto definisce la nozione di origine delle merci al fine del rilascio dei certificati di origine. Per quanto riguarda le modalità di emissione, si può fare riferimento a quanto pubblicato nell'apposita sezione alla pagina web: https://www.cc.sm/servizi/certificati-d-origine, ove è anche possibile scaricare l'apposita modulistica. In particolare, ai sensi del Decreto Delegato sopra indicato, ai fini del rilascio del certificato di origine "*Il richiedente [...] sotto la propria responsabilità civile e penale, è tenuto a sottoscrivere alternativamente una delle seguenti dichiarazioni:*
a. la merce è totalmente di origine della Repubblica di San Marino essendo stata fabbricata o prodotta presso l'impresa è [...] (indicare la ditta);
b. la merce ha subito nella Repubblica di San Marino l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo [...] (indicare la ditta);
c. la merce è di origine estera [...] (indicare il nome dello Stato) come lo prova la documentazione allegata."

Camera di Commercio esegue un controllo formale della documentazione presentata dalle imprese e fornisce in via preliminare informazioni e documentazione relativa alle regole per la determinazione dell'origine delle merci.

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI • REP. S. MARINO •